

*Procedure concorrenziali per l'assegnazione  
delle garanzie di origine nella disponibilità  
del GSE*

*di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) -  
deliberazione ARG/elt 104/11*

*Versione 4*



## Sommario

1	Inquadramento generale .....	2
1.1	Premessa .....	2
1.2	Riferimenti normativi e procedure tecniche richiamati nel documento.....	3
1.3	Garanzie di origine oggetto delle procedure concorrenziali.....	4
1.4	Requisiti per l'ammissione alle procedure concorrenziali .....	4
2	Modalità e termini per l'ammissione alle procedure concorrenziali.....	5
2.1	Forma e contenuto delle richieste di ammissione .....	5
2.2	Modalità e termini di presentazione delle richieste di ammissione .....	7
2.3	Modalità di valutazione delle richieste di ammissione .....	7
2.3.1	Esito delle richieste di ammissione .....	7
2.3.2	Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione .....	8
3	Modello d'asta e modalità di presentazione di offerte di acquisto e di aggiudicazione delle GO.....	8
3.1	Sessioni d'asta per l'assegnazione annuale delle GO nella disponibilità del GSE.....	8
3.2	Forme, contenuto e modalità di presentazione delle offerte di acquisto.....	9
3.3	Modalità di comunicazione dell'importo versato a titolo di deposito iniziale dai soggetti ammessi alle Procedure .....	10
3.4	Modalità di valutazione e selezione delle offerte di acquisto .....	11
3.5	Comunicazione degli esiti dell'assegnazione delle Procedure.....	11
4	Modalità e termini per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti ai soggetti aggiudicatari delle Procedure.....	11
5	Diritti e obblighi dei soggetti ammessi alle Procedure.....	12
6	Privacy.....	12

## 1 Inquadramento generale

### 1.1 Premessa

Il presente documento illustra le procedure concorrenziali (di seguito: Procedure) predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 104/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ed è finalizzato a descrivere le modalità di assegnazione delle garanzie di origine (di seguito: GO) di cui all’articolo 4, comma 1, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Il presente documento contiene, inoltre, il bando e i criteri per l’individuazione del numero delle GO oggetto delle medesime Procedure, nonché la descrizione del modello per l’aggiudicazione delle stesse.

#### *Definizioni e acronimi*

<b>GO</b>	Garanzia di Origine. Documento di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Titolo di valore pari a 1 MWh conforme ai requisiti di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE, nonché alle disposizioni di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 28 del 2011, rilasciato dal GSE sull’energia elettrica immessa in rete da parte di impianti qualificati IGO, arrotondato con criterio commerciale.
<b>IGO</b>	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Garanzia di Origine.
<b>GME</b>	Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
<b>Regolamento di funzionamento</b>	Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine predisposto dal GME ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della deliberazione ARG/elt 104/11.
<b>DTF</b>	Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

## 1.2 Riferimenti normativi e procedure tecniche richiamati nel documento

- Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 recante "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione".
- Decreto ministeriale del 6 luglio 2012: "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici".
- Deliberazione ARG/elt 104/11: Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- *"Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine"* redatta dal GSE e approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Decreto ministeriale del 6 luglio 2012.

### 1.3 Garanzie di origine oggetto delle procedure concorrenziali

Le Procedure hanno ad oggetto l'assegnazione delle GO nella titolarità del GSE, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione ARG/elt 104/11. In particolare, per ciascun anno solare, le GO oggetto delle Procedure saranno quelle relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile in regime di scambio sul posto e in regime Cip 6/92, nonché quelle relative agli impianti in regime di ritiro dedicato e in tariffa onnicomprensiva. Ai sensi della *"Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine"*, le GO vengono emesse con taglia unitaria pari ad 1 MWh su base mensile, a seguito della ricezione delle misure trasmesse dal gestore di rete. Nel caso in cui la quantità di energia trasmessa mensilmente non raggiunga la taglia unitaria minima pari a 1 MWh, nessuna GO viene emessa, né i quantitativi di energia trasmessi vengono portati a credito per successive emissioni. Ciò detto, non sono oggetto delle Procedure, le GO afferenti ad impianti di produzione fotovoltaica con una potenza attiva nominale minore di 10 KW, in quanto, nella quasi totalità delle casistiche, il quantitativo di energia elettrica immessa in rete non raggiunge la taglia unitaria minima di emissione mensile di 1 MWh.

### 1.4 Requisiti per l'ammissione alle procedure concorrenziali

Sono ammessi a partecipare alle Procedure i produttori nazionali, gli importatori di energia elettrica, le società di vendita e gli operatori intermediari - quali grossisti e trader - che, alla data di trasmissione della richiesta di ammissione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- titolarità di un conto proprietà GO, presso il GSE, come definito nella *"Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine"* disponibile sul sito internet del GSE;
- ammissione alla Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) che, insieme al Mercato organizzato delle GO - entrambi organizzati e gestiti dal GME ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11 - rappresentano la piattaforma GO (di seguito: P-GO).

Si precisa, al riguardo, che gli operatori, per l'apertura del conto proprietà GO, devono presentare, qualora richiesto dal GSE, la seguente documentazione:

- a) visura camerale;
- b) elenco dei mercati elettrici italiani e/o esteri sui quali la società è già ammessa ad operare;
- c) certificato dei carichi pendenti o, per le imprese con sede in altri Stati Membri dell'Unione Europea, certificato equivalente rilasciato dalle competenti Autorità, da cui risulti nei confronti del titolare dell'impresa individuale e dei familiari conviventi, o nel caso di persona giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli Amministratori, del Direttore

- Generale, l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'insussistenza di procedimenti penali;
- d) certificato del casellario giudiziario o, per le imprese con sede in altri Stati Membri, certificato equivalente rilasciato dalle competenti Autorità da cui risulti nei confronti del titolare dell'impresa individuale, o nel caso di persona giuridica nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, del direttore generale: (i) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 c.p. ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, c.p., nonché per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, salvo i casi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p. ed estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2 c.p.p.; (ii) l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ex articolo 45 Dir. CE 2004/18, salvo il caso di riabilitazione ex articolo 178 c.p. ed estinzione del reato ex articolo 445, 2° comma del c.p.p.; (iii) l'insussistenza di sentenza estera di condanna passata in giudicato per ipotesi di reato previste dall'ordinamento straniero sostanzialmente assimilabili ad una o più delle fattispecie previste dai precedenti punti (i) e (ii).

Si segnala che a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i certificati previsti alle lettere c) ed d) sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28 ottobre 2000, n. 445.

Il GSE si riserva, in ogni caso, la facoltà di chiedere ulteriori informazioni propedeutiche all'attivazione del conto proprietà GO.

I soggetti già titolari di un conto proprietà GO, valido al momento della richiesta di ammissione alle Procedure, sono comunque tenuti a presentare tale documentazione, o anche solo una parte, ovvero un aggiornamento della medesima, qualora esplicitamente richiesto dal GSE anche in fase di valutazione delle richieste di ammissione alle Procedure.

## 2 Modalità e termini per l'ammissione alle procedure concorrenziali

### 2.1 Forma e contenuto delle richieste di ammissione

La richiesta di ammissione alle Procedure è presentata dal soggetto interessato mediante apposita applicazione informatica e contiene i dati anagrafici e amministrativi del richiedente e le

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e le condizioni soggettive di cui al paragrafo [1.4](#), rese ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l'impegno a rispettare gli obblighi di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al GSE, mediante l'applicativo informatico e secondo le modalità, specificate nelle DTF, le variazioni riguardo al possesso dei requisiti e le condizioni soggettive, dichiarati ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che intervengano successivamente all'ammissione alle Procedure.

In particolare, l'istanza, trasmessa dal richiedente con dichiarazione giurata redatta ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve contenere almeno le seguenti informazioni e/o documenti:

- denominazione sociale del richiedente;
- partita IVA/codice fiscale del richiedente;
- tipologia del richiedente (produttori nazionali/ importatori di energia elettrica/ società di vendita/operatori intermediari);
- coordinate bancarie / IBAN del richiedente;
- copia del Provvedimento di ammissione alla P-GO, organizzata e gestita dal GME ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11, dai cui risulti l'avvenuta ammissione alla PB-GO;
- dichiarazione attestante l'assenza di condanne penali o certificato equivalente (ove presente, per le società con sede sociale estera);
- dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza da parte del soggetto firmatario dell'istanza;

nonché l'impegno a:

- sottoscrivere, in ogni sua pagina, e a rispettare, il presente schema di Procedure;
- comunicare tempestivamente al GSE qualsiasi cambiamento dell'assetto societario del richiedente, ogni modifica dei requisiti necessari all'ammissione alle Procedure di cui al paragrafo [1.4](#), nonché qualsiasi altra variazione di dati ed informazioni precedentemente comunicati allo stesso GSE;
- rendere disponibile una garanzia, prestata nella forma di deposito infruttifero di contante, a totale copertura delle offerte di acquisto delle GO presentate, secondo le modalità e i termini previsti nelle DTF;
- rispettare le modalità e i termini di pagamento previsti al successivo paragrafo [4](#);
- rispettare le modalità e i termini di presentazione delle offerte di acquisto delle GO come previsti al successivo paragrafo [3](#);
- rispettare le modalità operative e procedurali definite dal GSE nell'ambito delle DTF.

## 2.2 Modalità e termini di presentazione delle richieste di ammissione

Il soggetto interessato deve presentare la richiesta di ammissione, completa delle informazioni di cui al paragrafo [2.1](#), esclusivamente tramite l'applicativo informatico GO gestito dal GSE.

La richiesta dovrà pervenire al GSE entro e non oltre il termine di 40 giorni antecedenti la data della prima sessione d'asta utile.

La richiesta sarà individuata dal GSE con un numero identificativo a cui si dovrà far riferimento per tutta la durata della fase di valutazione, nonché nella fase successiva all'ammissione.

## 2.3 Modalità di valutazione delle richieste di ammissione

Il GSE procede all'esame delle richieste di ammissione pervenute attenendosi al criterio di massima partecipazione ed ai principi di parità di trattamento, sollecitando, se necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni al richiedente, fermo restando che tale principio non potrà comunque valere a rimettere in termini i soggetti richiedenti cui è stata richiesta la documentazione integrativa e/o i chiarimenti da parte del GSE.

Pertanto, il GSE:

1. dichiarerà inammissibili le richieste che pervengano successivamente al termine previsto dal paragrafo [2.2](#) ovvero che risultino incomplete delle dichiarazioni e/o dei documenti previsti dal paragrafo [2.1](#), informandone il richiedente secondo le modalità previste nel paragrafo [2.3.2](#);
2. procederà, ove necessario, a chiedere chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti. Resta inteso che le risposte alle richieste di chiarimento/integrazione dovranno pervenire al GSE, a pena di inammissibilità della richiesta di ammissione, secondo le modalità e compatibilmente con le tempistiche previste al paragrafo [2.3.1](#) per la comunicazione degli esiti della valutazione da parte del GSE;
3. procederà ad accettare l'istanza di ammissione alle Procedure dei richiedenti che abbiano presentato la medesima secondo i format pubblicati dal GSE sull'applicativo informatico GO e pervenuta entro il termine previsto dal paragrafo [2.2](#), completa e conforme ai requisiti previsti dal paragrafo [1.4](#), informandone il richiedente secondo le modalità previste nel paragrafo [2.3.2](#).

### 2.3.1 Esito delle richieste di ammissione

Il GSE, secondo i criteri di cui al paragrafo [2.3.2](#), comunica al richiedente l'esito della valutazione della richiesta di ammissione entro 7 (sette) giorni antecedenti l'inizio della prima sessione d'asta utile.

In caso di esito positivo, il richiedente potrà prendere parte alle Procedure salvo il caso in cui non intervengano modifiche dei requisiti di cui al paragrafo [1.4](#). L'ammissione alle Procedure, come comunicate dal GSE in esito alle richieste medesime e secondo le modalità di cui al successivo paragrafo [2.3.2](#), ha validità illimitata, qualora non diversamente ed esplicitamente richiesto dal soggetto ammesso, fino ad eventuali intervenute modifiche normative e/o regolatorie in tema di



condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e più in generale di GO. Si specifica che il cambiamento normativo intervenuto con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 6 luglio 2012 non pregiudica il mantenimento dell'eventuale diritto acquisito di ammissione alle Procedure per tutti quei soggetti che lo avevano precedentemente maturato. Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, i soggetti già ammessi alle Procedure in vigore fino all'anno di competenza 2012 saranno automaticamente ammessi alle Procedure disciplinate in questa sede.

In caso di esito negativo, il richiedente, al fine di partecipare alle successive Procedure, dovrà presentare una nuova richiesta completa dei requisiti di cui al paragrafo [1.4](#).

### 2.3.2 Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione

Le comunicazioni indirizzate al GSE dovranno pervenire attraverso l'applicativo informatico ovvero attraverso l'indirizzo mail che il GSE potrà mettere a disposizione. Le comunicazioni del GSE destinate ai richiedenti, ivi incluse le comunicazioni di esito, saranno inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai medesimi. Differenti modalità di comunicazione potranno essere stabilite nelle DTF predisposte dal GSE e comunicate al richiedente nell'applicativo informatico GO.

## 3 Modello d'asta e modalità di presentazione di offerte di acquisto e di aggiudicazione delle GO

### 3.1 Sessioni d'asta per l'assegnazione annuale delle GO nella disponibilità del GSE

Le GO nella titolarità del GSE oggetto di asta saranno differenziate in base alla tipologia di impianto e al periodo di produzione. Le tipologie di impianto sono:

- GO idroelettrico;
- GO solare;
- GO eolico;
- GO geotermoelettrico;
- GO altro<sup>1</sup>.

Il GSE organizzerà 5 aste annuali<sup>2</sup> e in ciascuna asta saranno negoziabili le GO riferite ai mesi di produzione di seguito elencati:

---

<sup>1</sup> Con tipologia "altro" si intendono gli impianti termoelettrici (biomassa, biogas, biocombustibili liquidi), ibridi.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la data della sessione in cui è convocata l'asta dovesse essere un giorno non lavorativo (giorno festivo o sabato), la medesima sessione d'asta sarà automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo utile.

- a) GO Gennaio: GO relative al mese di gennaio dell'anno "y" con validità di 12 mesi dal periodo di produzione;
- b) GO Febbraio: GO relative al mese di febbraio dell'anno "y" con validità di 12 mesi dal periodo di produzione;
- c) GO Altri mesi: GO relative a mesi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'anno "y" con validità fino al 31 marzo "y+1".

Le aste saranno così articolate:

SESSIONE	DATA	PERIODO DI PRODUZIONE (anno "y")	GO NEGOZIABILI
1	20 Giugno (anno "y")	Gennaio – Aprile	Gennaio Febbraio Altri mesi
2	20 Settembre (anno "y")	Gennaio - Luglio	Gennaio Febbraio Altri mesi
3	20 Dicembre (anno "y")	Gennaio - Ottobre	Gennaio Febbraio Altri mesi
4	20 Gennaio (anno "y + 1")	Gennaio - Dicembre	Gennaio Febbraio Altri mesi
5	20 Marzo (anno "y + 1")	Marzo - Dicembre	Altri mesi

Si precisa che con riferimento all'anno "y", a seguito di rettifiche dei dati di misura comunicate da parte dei soggetti responsabili della misura, il GSE effettua, se necessaria, una compensazione delle GO sul conto proprietà del medesimo GSE. In caso di rettifiche di misure che comportino una compensazione "a saldo negativo" e qualora sul conto proprietà del GSE non esista una disponibilità di GO sufficiente all'attività di compensazione, si determina una posizione a saldo negativo da riportare a scomputo delle emissioni delle GO relative all'anno successivo "y+1".

### 3.2 Forme, contenuto e modalità di presentazione delle offerte di acquisto

I richiedenti ammessi alle Procedure e che abbiano corrisposto gli importi a titolo di garanzia a totale copertura delle offerte di acquisto presentate di cui al successivo paragrafo 3.3, possono presentare al GSE offerte che, a pena di inammissibilità, devono essere trasmesse tramite l'applicativo informatico predisposto per lo scopo, secondo modalità definite nelle DTF e comunicate dal medesimo sul proprio *sito internet* ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

Le quantità di GO oggetto delle presenti Procedure, nonché il prezzo a base d'asta, saranno comunicati dal GSE, sul proprio *sito internet*, preliminarmente rispetto all'inizio di ogni sessione d'asta, al fine di consentire ai richiedenti ammessi di inviare le proprie offerte di acquisto.

Il prezzo a base d'asta, comunicato dal GSE, è pari almeno alla somma del corrispettivo per l'emissione della GO di cui al paragrafo 6, seconda sezione, della "Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle Garanzie di origine" e del corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO come disposto dal Regolamento di funzionamento.

I richiedenti ammessi alle Procedure potranno presentare, per ogni sessione d'asta, offerte di acquisto caratterizzate, ciascuna, da una coppia prezzo-quantità, dove:

- a) il prezzo deve essere non inferiore al prezzo a base d'asta comunicato dal GSE;
- b) è possibile presentare offerte multiple di acquisto caratterizzate ciascuna, da una coppia "prezzo-quantità", per un numero complessivo non superiore a 5 (cinque);
- c) la quantità offerta, per ogni singola offerta di acquisto, deve essere almeno pari al lotto minimo di 100 GO e/o a multipli di questo.

I richiedenti ammessi alle Procedure potranno modificare o revocare le offerte presentate fino al termine ultimo consentito per la presentazione delle offerte stesse.

Le offerte di acquisto devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:

- il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- la quantità offerta;
- il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
- il valore del deposito infruttifero versato a totale copertura delle offerte di acquisto presentate.

Le quantità specificate nelle offerte di acquisto possono assumere solo valori interi positivi, inoltre non è consentito agli operatori presentare offerte senza limite di prezzo.

### 3.3 Modalità di comunicazione dell'importo versato a titolo di deposito iniziale dai soggetti ammessi alle Procedure

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto di GO, ciascun richiedente è obbligato a rilasciare una garanzia nella forma di deposito in contante infruttifero a totale copertura delle offerte di acquisto presentate e del corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO da parte del GSE.

L'ammontare della garanzia è determinato dal richiedente sulla base delle offerte di acquisto che intende presentare, ivi incluso il corrispettivo di registrazione di ogni GO sulla PB-GO, e deve essere maggiorato dell'IVA, ove applicabile.

Il deposito deve essere versato entro il terzo giorno lavorativo antecedente la sessione d'asta (con pari valuta), presso l'Istituto di credito indicato nelle DTF, anticipando a mezzo e-mail copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.

### 3.4 Modalità di valutazione e selezione delle offerte di acquisto

Le offerte di acquisto saranno valorizzate, per ciascuna GO, al prezzo offerto da ciascun soggetto ammesso (*pay as bid*). Per ogni soggetto ammesso, sono accettate offerte per un ammontare al massimo pari alla metà delle GO oggetto d'asta.

La valutazione e selezione delle offerte di acquisto avviene esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine decrescente; in presenza di offerte di acquisto caratterizzate dal medesimo prezzo verrà fatto ricorso all'ordine temporale di immissione dell'offerta di acquisto.

Le offerte d'acquisto potranno essere anche solo parzialmente accettate sino al raggiungimento della quantità complessivamente oggetto d'asta.

Il GSE, in esito alla selezione delle offerte di acquisto, comunica, secondo le modalità riportate al paragrafo [3.5](#), a ciascun richiedente ammesso risultato aggiudicatario di GO, il dettaglio delle proprie offerte di acquisto accettate.

Il GSE invia all'Autorità, su base annuale, il resoconto degli esiti e delle assegnazioni effettuate.

### 3.5 Comunicazione degli esiti dell'assegnazione delle Procedure

Il GSE in esito all'aggiudicazione, comunica, a ciascun soggetto risultato aggiudicatario delle GO, il dettaglio delle proprie offerte accettate secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. Il GSE comunica tali esiti anche al GME per la richiesta di registrazione sulla PB-GO secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso GME.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di funzionamento, il GSE è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità, almeno le seguenti informazioni:

- a) numero, tipologia di GO e relativo periodo di produzione oggetto di assegnazione;
- b) prezzo di assegnazione riferito ad 1 MWh;
- c) operatore acquirente assegnatario.

## 4 Modalità e termini per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti ai soggetti aggiudicatari delle Procedure

Il periodo di fatturazione, inerente l'assegnazione da parte del GSE delle GO, è relativo ad ogni singola sessione d'asta.

Per ogni soggetto aggiudicatario il GSE renderà disponibile la fattura in formato elettronico, secondo la normativa vigente, secondo le modalità definite nelle DTF.

Inoltre è reso disponibile un dettaglio contenente le seguenti informazioni:

- a) le GO assegnate nella sessione d'asta di riferimento;
- b) il prezzo/i prezzi di assegnazione relativo/i alle quantità di cui al precedente punto a);
- c) il corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO.

Il GSE soddisfa i crediti vantati nei confronti dei soggetti aggiudicatari, per effetto della fatturazione, utilizzando, fino a capienza, il deposito dagli stessi versato. Nel caso in cui il deposito disponibile sia superiore rispetto all'importo fatturato, il GSE procede, entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura della sessione d'asta di riferimento, alla restituzione delle somme eccedenti, sulle coordinate bancarie indicate dal richiedente in fase presentazione della richiesta di ammissione alla Procedure.

Per ogni soggetto non aggiudicatario, al termine di ogni sessione il GSE procede, entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura della sessione d'asta di riferimento, alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile.

## 5 Diritti e obblighi dei soggetti ammessi alle Procedure

I soggetti ammessi alle sessioni d'asta sono tenuti a osservare tutti gli obblighi previsti a loro carico nel presente schema di Procedure, nonché a rispettare i termini ivi previsti.

Qualora, durante lo svolgimento di una delle sessioni delle Procedure, siano intervenute modifiche ad uno o più dei dati e delle informazioni contenuti nelle dichiarazioni, certificati e documenti attestanti i requisiti di cui al paragrafo [1.4](#), già trasmessi, i medesimi soggetti dovranno darne tempestiva comunicazione al GSE.

I soggetti ammessi alle sessioni d'asta sono tenuti a dichiarare, nell'istanza di ammissione, di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, le disposizioni del presente schema di Procedure, le DTF nonché a mantenersi aggiornati circa le eventuali modifiche di tali atti.

## 6 Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati personali eventualmente comunicati dai richiedenti nell'ambito della presente Procedura saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura.

Inoltre, secondo quanto indicato anche nella Informativa Privacy GSE (sotto specificamente riportata), i dati personali saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

**Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende evidenziare le modalità del trattamento dei dati personali e/o giudiziari, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dal GSE nella presente procedura.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it).

La Responsabilità del Trattamento dei dati personali/giudiziari di cui alla presente Procedura è demandata alla Direzione/Unità del GSE che gestisce gli incentivi/benefici relative alle fonti rinnovabili.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione amministrativa della procedura e degli incentivi, nonché della correlata corrispondenza e per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali rivenienti dalla procedura in oggetto.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di procedere e conseguentemente ottenere, in presenza dei necessari requisiti, quanto richiesto e/o l’accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali/giudiziari forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi come sopra descritte e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati dalle espresse disposizioni normative/regolamentari né di sfruttamento commerciale.

Nell’ambito delle finalità di interesse pubblico perseguite dal GSE, che impongono allo stesso di erogare i servizi specificamente offerti attraverso la presente procedura e le azioni amministrative ad essa correlate, i dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti terzi, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Istituti di Credito e Assicurativi, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali/giudiziari è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o - se del caso - da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento (per quanto di competenza di questi ultimi), che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie adottando le adeguate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati .

Si rammenta che ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali/ oggetto della presente procedura hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei dati personali o opporsi al loro trattamento. Sia la cancellazione che l'opposizione non pregiudicheranno la liceità del trattamento medesimo effettuato prima della cancellazione/opposizione dell'Interessato.